



COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

C.a.p 35027 – Via Roma n. 4 - Provincia di Padova
Settore Tributi – e-mail:ufficiotributi@comune.noventa.pd.it --Tel. 049 – 8952156 Fax 049/8930280

I.C.I. ANNO 2009 – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA (art. 1, comma 2, D.Lvo n. 504/1992): è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli.

SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA (art. 3, D.Lvo n. 504/1992): sono il proprietario, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario.

ABOLIZIONE ICI ABITAZIONE PRINCIPALE CON RESIDENZA ANAGRAFICA E GARAGE PERTINENZIALE

A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'Imposta Comunale sugli Immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed il garage pertinenziale accatastato C6 nel numero massimo di un'unità.

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale s'intende quella in cui il soggetto passivo ha stabilito la propria residenza anagrafica, nonché quelle ad essa assimilate con Regolamento Comunale di cui alle lett. a) b) c) d) e) f) del presente notiziario.

Sono tenute ancora al pagamento dell'imposta le abitazioni principali accatastate nelle categorie A1-A8-A9.

SEPARAZIONE LEGALE, ANNULLAMENTO, SCIoglIMENTO O CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO

Il soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta essere assegnatario della casa coniugale, non è tenuto al pagamento dell'imposta dovuta per la sua quota dell'abitazione e del garage pertinenziale C6 (purchè l'abitazione non sia accatastata A1-A8-A9), a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

ALIQUEUTE ICI ANNO 2009

Con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 03.02.2009 sono state fissate per il 2009 le seguenti aliquote e detrazioni :

4 per mille	PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE IN CATEGORIA CATASTALE A1-A8-A9 E UN GARAGE PERTINENZIALE ACCATASTATO C6. Detrazione di € 103,29 annua da rapportare ai mesi durante i quali sussiste siffatta destinazione e se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi <u>proporzionalmente alla quota</u> per la quale la destinazione medesima si verifica.
7 per mille	PER I RIMANENTI IMMOBILI COMPRESI TERRENI E AREE FABBRICABILI (ALIQUEUTA ORDINARIA)
4 per mille	PER GLI IMMOBILI LOCATI, ai sensi dell'art. 2, comma 3, Legge 431/1998, a titolo di abitazione principale da almeno 6 mesi ed alle condizioni definite dai cosiddetti "Patti territoriali" applicabili e vigenti nel territorio di Noventa Padovana come da delibera di G.C. n. 25 del 10/03/05 e come da determina n. 1 del 23.01.2008 Settore Servizi Sociali di aggiornamento fasce di oscillazione canoni di locazione (per avvalersi della suddetta aliquota i proprietari devono presentare apposita domanda all'Ufficio Tributi entro il termine perentorio del 30/11/09, allegando copia del contratto di locazione registrato e stipulato nei termini previsti dalla L. 431/98 art. 2 co. 3)

AREE EDIFICABILI

La distinzione tra aree fabbricabili e terreni agricoli * è data dal Piano regolatore generale vigente (Prg). Ai fini del calcolo dell'imposta sulle aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio alla data del 1° gennaio 2009. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenziosi la Giunta Comunale ha determinato i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili (come riportati nella seguente tabella). Non si dà luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato. Tuttavia qualora il valore dell'area risulti indicato da atti pubblici o privati (es: atti di compravendita), l'imponibile ICI non potrà essere in ogni caso inferiore a quello riportato nell'atto stesso.

Con delibera di G.C. n. 116 del 24/12/2002 sono stati approvati i seguenti valori minimi di riferimento per le aree fabbricabili per l'anno 2009:

VALORI MINIMI AREE FABBRICABILI IN ZONE RESIDENZIALI E PRODUTTIVE PER MQ. DI RIFERIMENTO	
	Euro al mq.
ZONA UNICA "A".....	€ 80,00
ZONA UNICA "B".....	€ 75,00 x if
C1	per if < 1,0..... € 120,00
	per if > = 1,0... € 120,00 x if
C2.....	€ 100,00 x it
TUTTE LE ZONE D.....	€ 85,00

if = indice fondiario (del Repertorio Normativo Variante Generale PRG)

it = indice territoriale (del Repertorio Normativo Variante Generale PRG)

* NOTA BENE: qualora su un terreno agricolo siano in corso lavori di costruzione, demolizione... ecc di fabbricato, l'imposta dalla data di inizio dei lavori, fino alla fine degli stessi, dovrà essere corrisposta su un congruo valore di area edificabile e non più sul valore del terreno agricolo.

EQUIPARAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE STABILITE DAL COMUNE

- a) Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
- b) Le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) a condizione che questi ultimi vi dimorino abitualmente e ciò deve essere provato dalla residenza anagrafica, e che l'unità immobiliare non sia già adibita ad abitazione principale da altro soggetto passivo;
- c) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- d) Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
- e) Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
- f) L'abitazione posseduta da un soggetto che la Legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.

AUTOCERTIFICAZIONE:

I SOGGETTI CHE RIENTRANO NELLE SUDETTE CATEGORIE DEVONO DARNE COMUNICAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI SU STAMPATO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO TRIBUTI ENTRO IL 16 DICEMBRE DELL'ANNO DI IMPOSIZIONE (16.12.2009), COSI' COME STABILITO DALL'ART. 14 co. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI C.C. N. 45 DEL 19/12/2002.

SCADENZE E MODALITA' DI VERSAMENTO

L'importo minimo da corrispondere così come stabilito dal Regolamento Comunale sulle Entrate è di **euro 10,00** con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo e va fatto sull'intero importo da versare e non sulle singole voci di imposta

SCADENZE:

- **La prima rata** da versare **entro il 16 GIUGNO 2009**: l'importo deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente;
- **La seconda rata** da versare dal 01 **entro il 16 DICEMBRE 2009**: l'importo deve essere pari al saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno ed è comprensivo dell'eventuale conguaglio sulla prima rata.
- **Unica soluzione** rimane la facoltà di versare l'imposta complessivamente dovuta **entro il 16 GIUGNO 2009**

MODALITA':

I pagamenti possono essere effettuati su:

- C/C POSTALE N. 12494357 intestato "COMUNE DI NOVENTA PADOVANA – SERVIZIO RISCOSSIONE I.C.I. Servizio Tesoreria – Via Roma, 4 – 35027 Noventa Padovana" da pagarsi presso qualsiasi ufficio postale oppure presso le filiali della tesoreria comunale Cassa di Risparmio di PD-RO Via Roma, n. 55 e Galleria Urbani n. 10 senza addebito di commissioni.
I bollettini sono a disposizione presso l'Ufficio Tributi che osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: martedì e venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e giovedì dalle ore 15,00 alle 18,30.
- tramite modello F24 liquidando quindi l'imposta dovuta attraverso la dichiarazione dei redditi, presso qualsiasi banca o ufficio postale. I codici da utilizzare in questo caso sono: 3901 per abitazione principale con indicazione dell'importo al netto della detrazione per la quale è previsto un apposito campo; 3902 per terreni agricoli; 3903 per aree edificabili; 3904 per altri fabbricati; 3906 per interessi; 3907 per sanzioni. Il Codice Ente è F962.

DICHIARAZIONI ICI

A partire dal 01.01.2007 è cessato l'obbligo di presentazione della dichiarazione I.C.I. relativamente alle variazioni inerenti i casi di acquisto e vendita di immobili per i quali è stato utilizzato il modello unico informatico detto MUL. Saranno ancora invece tenuti alla presentazione della dichiarazione I.C.I., quei soggetti passivi che dovranno denunciare ad esempio: unità immobiliari che hanno cessato di essere abitazione principale o lo sono diventate, terreni agricoli che sono divenuti edificabili o hanno perso il requisito dell'edificabilità, cambiamento della destinazione d'uso dei fabbricati, nuove costruzioni e demolizioni, fabbricati oggetto di locazione finanziaria, ecc.... Per tutte le altre casistiche in cui è obbligatoria ancora la dichiarazione I.C.I. si rimanda alle istruzioni pubblicate nel sito internet da cui è altresì scaricabile il modello.

La dichiarazione ICI, per le variazioni intervenute nell'anno 2008 ancora soggette all'obbligo di denuncia, va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Si ricorda che per determinare la base imponibile dell' I.C.I. occorre per:

- Fabbricati aumentare la rendita catastale della singola unità immobiliare (abitazione, garage, uffici del 5% e successivamente moltiplicare per

- 50 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) e D (fabbricati ad uso produttivo);
N.B: Per i fabbricati classificabili nel gruppo D e sprovvisti di rendita catastale, posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile si determina moltiplicando i costi (di acquisizione e/o incrementativi, risultanti all'inizio di ciascun anno solare dalle scritture contabili) per i coefficienti annualmente stabiliti dal Ministero delle finanze;
- 34 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
- 140 per i fabbricati classificati nella categoria B (caserme, conventi, ospedali, uffici pubblici, biblioteche, musei, etc.)
- 100 per tutti gli altri fabbricati classificati nelle categorie A e C

(Esempio: per un immobile di cat. A/2 con rendita di euro 1.000, la base imponibile sulla quale applicare l'aliquota sarà pari a 105.000 ossia 1.000, aumentato del 5% e moltiplicato per 100)

- Terreni agricoli: il reddito dominicale va aumentato del 25% (come lo scorso anno) e moltiplicato per 75.

(Esempio: per un terreno agricolo con reddito dominicale pari a 100, la base imponibile sulla quale applicare l'aliquota sarà pari a 9375 ossia 100, aumentato del 25% e moltiplicato per 75).

Il comune ha messo a disposizione nel sito internet www.comune.noventa.pd.it la possibilità per i contribuenti di effettuare il calcolo ICI, utilizzando il programma ICI-COM.

Responsabile Settore Tributi
f.to Dr. Roberto Volpi

